



ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL PRELIEVO DELLE
TASSE PER LE NATURALIZZAZIONI

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

visto:

- l'art. 192 LOC;
- l'art. 38 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (LCit; stato 6 dicembre 2005);
- l'art. 20 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit),

d e c r e t a :

art. 1

Principio di base Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati ed agli stranieri, il municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

art. 2

ammontare delle tasse Per i diversi tipi di procedura il municipio percepisce le seguenti tasse:

pratica di naturalizzazione agevolata	fr. 300.-
pratica di naturalizzazione ordinaria senza esame	fr. 800.-
pratica di naturalizzazione ordinaria con esame	fr. 1'300.-

art. 3

riscossione Le tasse di cui all'art. 2 sono riscosse al momento in cui viene licenziato il messaggio con preavviso municipale.

La tassa deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al consiglio comunale.

art. 4

ammontare delle tasse in caso di ritiro o annullamento della domanda In caso di ritiro della domanda oppure di annullamento per motivi di legge vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

pratica agevolata
ritiro o annullamento della domanda:

. prima del preavviso municipale	fr. 150.-
. dopo il preavviso municipale	fr. 250.-

pratica ordinaria senza esame

ritiro o annullamento della domanda:

. prima del preavviso municipale	fr. 200.-
. dopo il preavviso municipale	fr. 400.-
. dopo il rapporto commissionale	fr. 550.-
. dopo la decisione del consiglio comunale	fr. 700.-

pratica ordinaria con esame

ritiro o annullamento della domanda:

. prima dell'esame	fr. 200.-
. dopo l'esame	fr. 700.-
. dopo il preavviso municipale	fr. 900.-
. dopo il rapporto commissionale	fr. 1'050.-
. dopo la decisione del consiglio comunale	fr. 1'200.-

art. 5

entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2006, sia per le nuove procedure sia per quelle pendenti per le quali non è ancora stata fissata la tassa.

art. 6

abrogazione

La presente ordinanza abroga le precedenti disposizioni municipali concernenti le diverse tasse di cancelleria e di concessione incompatibili con la stessa.

PER IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

il sindaco:

il segretario:

F. Guidotti

C. Bertinelli

*Approvata dal municipio con ris. n.0262 dell'11 maggio 2006
Pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal 12 maggio 2006*